

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1364)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 ottobre 1970 (V. Stampato n. 291)*

d'iniziativa del deputato PENNACCHINI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 ottobre 1970*

**Modifica all'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« *(Incompatibilità di sede per parentela, affinità o coniugio con professionisti).*

I magistrati giudicanti e requirenti delle corti d'appello e dei tribunali e i magistrati delle preture non possono appartenere ad uffici giudiziari delle sedi nelle quali i loro parenti sino al terzo grado o i loro affini sino al secondo grado o il coniuge sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore nè, comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati o il coniuge esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore ».